



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 9/18/PRES

FISSAZIONE DI NUOVI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLE DELIBERE nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS E 115/18/CONS ADOTTATE, RISPETTIVAMENTE, NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI TIM S.P.A., FASTWEB S.P.A., VODAFONE ITALIA S.P.A. E WIND TRE S.P.A.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito “*Codice*”);

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la delibera n. 121/17/CONS, del 15 marzo 2017, “*Modifiche alla delibera n. 252/16/CONS recante Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”, con cui l'Autorità, nel modificare l'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, ha previsto che “*per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima.*”;

VISTE le delibere n. 497/17/CONS, nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A., n. 498/17/CONS, nei confronti dell'operatore Vodafone S.p.A., n. 499/17/CONS, nei confronti dell'operatore Tim S.p.A. e n. 500/17/CONS, nei confronti dell'operatore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fastweb S.p.A., con cui l'Autorità, nel sanzionare gli operatori indicati per la violazione dell'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS, li ha, al contempo, diffidati a stornare in favore degli utenti le maggiori somme versate a causa della anticipazione delle fatture posta in essere in violazione delle regole dettate dall'Autorità con la delibera da ultimo citata;

VISTE le ordinanze cautelari nn. 791, 792, 997 e 1029/2018, con le quali il Tar Lazio, su ricorso degli operatori interessati, ha sospeso i sopra indicati provvedimenti sanzionatori nella parte relativa agli storni delle somme in favore degli utenti, evidenziandone alcuni profili critici, con particolare riferimento alla indeterminatezza delle somme da stornare;

VISTE le successive delibere n. 112/18/CONS (TIM S.p.A.), n. 113/18/CONS (Fastweb S.p.A.), n. 114/18/CONS (Vodafone Italia S.p.A.) e n. 115/18/CONS (Wind Tre S.p.A.) con cui l'Autorità – tenuto conto del contenuto delle predette ordinanze cautelari – ha revocato i precedenti provvedimenti nella parte sospesa dal Tribunale, ha indicato in dettaglio le modalità di calcolo per la determinazione del *quantum* delle restituzioni in favore degli utenti (utilizzando il più semplice criterio dei “giorni erosi” a causa della illegittima anticipazione delle fatture) ed ha quindi diffidato gli operatori “a far venir meno in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017. La data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese dovrà pertanto essere posticipata per un numero di giorni pari a quelli erosi in violazione della delibera n. 121/17/CONS, in modo da non gravare gli utenti dei costi derivanti dalla abbreviazione del ciclo di fatturazione”;

VISTI i decreti cautelari n. 1781, 1782, 1783 e 1784 del 26 marzo u.s. con i quali il Tar del Lazio, su ricorso, rispettivamente, degli operatori Tim S.p.A., Wind Tre S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., ha sospeso le delibere nn. 112, 114 e 115/18/CONS da ultimo indicate “*limitatamente all’imposta coincidenza del periodo di fatturazione prolungato con la prima fase di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile*” (coincidente con il corrente mese di aprile), precisando che “*in base a bilanciamento degli opposti interessi, non risultando contestata la necessità per gli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni fin dall’inizio del nuovo periodo di fatturazione (fra il 1° e il 5 aprile 2018), appaiono sussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza, di cui al citato art. 56 cod. proc. amm., tenuto conto dell’entità dell’onere addossato a ciascun operatore, dei tempi ristretti imposti e dell’assenza di qualsiasi interlocuzione con i medesimi, al fine di individuare eventuali soluzioni meno afflittive*”;

CONSIDERATO che nei medesimi decreti il Tribunale ha anche precisato che “*l’emissione di fatture, con cadenza inferiore a quella mensile, era stata inibita dall’AGCOM con delibera n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017, pubblicata il successivo 24 marzo (con decorrenza applicativa iniziale dal 23 giugno 2017)*”, che pertanto, ad un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

primo sommario esame, “debba ritenersi riconducibile a detta delibera, allo stato confermata in sede giurisdizionale, un obbligo di restitutio in integrum nei confronti degli utenti, sottoposti – come non è contestato fra le parti – ad un sostanziale aumento tariffario, con modalità ritenute dall’AGCOM non conformi ai principi di trasparenza e comparabilità delle offerte;” e ha altresì ritenuto “che la disposta posticipazione della fatturazione costituisca misura ragionevole e di più facile applicazione (oltre che di non impossibile reversibilità) rispetto allo “storno” di somme”, di cui alle sospese delibere nn. 497/17/CONS, 498/17/CONS e 499/17/CONS;

RITENUTO, pertanto, di proseguire nell’azione di tutela dell’utenza di cui alle delibere n. 112/18/CONS, n. 113/18/CONS, n. 114/18/CONS e n. 115/18/CONS, per eliminare, in favore degli utenti coinvolti, gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all’art. 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS, con il fine di assicurare il ristoro del pregiudizio subito dagli utenti a causa dell’aumento tariffario adottato con modalità non conformi ai principi di trasparenza e comparabilità delle offerte;

RITENUTO, tuttavia, di dover al contempo, in osservanza del *dictum* del Tribunale, fissare nuovi e più congrui termini per l’adempimento degli operatori agli obblighi di cui alle stesse delibere n. 112/18/CONS, n. 113/18/CONS, n. 114/18/CONS e n. 115/18/CONS, oggetto dei decreti cautelari richiamati;

RITENUTO, pertanto, che il testo della diffida di cui alle delibere sopra richiamate debba essere modificato nella parte relativa alle tempistiche alla luce delle indicazioni del Tribunale;

RITENUTO, al riguardo, che nel fissare tempistiche più congrue ed individuare eventuali soluzioni meno afflittive per l’adempimento debba, comunque, tenersi conto del lungo tempo ormai trascorso dagli illegittimi esborsi posti a carico degli utenti, della pacifica circostanza che l’entità dell’onere restitutorio posto a carico di ciascun operatore corrisponde esattamente all’onere che lo stesso operatore ha indebitamente posto a carico della propria clientela per tutto il periodo in cui ha illegittimamente mantenuto l’anticipazione della decorrenza delle fatture, nonché della innegabile asimmetria economico-finanziaria, oltre che informativa, che contraddistingue le parti contraenti nei rapporti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche;

RITENUTO, peraltro, che la maggiore flessibilità delle tempistiche da fissare per la restituzione dei giorni erosi non debba comunque ledere la libertà di scelta dei consumatori verso offerte di altri operatori e che, pertanto, tali tempistiche non possano, in ogni caso, essere ingiustificatamente prolungate;

RITENUTO, infine, di acquisire le osservazioni degli operatori interessati e delle associazioni rappresentative dei consumatori, sulle ipotesi di nuove tempistiche per l’adempimento alle diffide di cui alle delibere n. 112/18/CONS, n. 113/18/CONS, n. 114/18/CONS e n. 115/18/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 3, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DECRETA

Articolo 1

1. Nel testo dei dispositivi delle diffide contenute nelle delibere n. 112/18/CONS, n. 113/18/CONS, n. 114/18/CONS e n. 115/18/CONS le parole “*in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese*” e, nel secondo periodo, le parole “*emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese*” sono soppresse;

Articolo 2

1. La Direzione Tutela dei Consumatori, entro la data del 20 aprile 2018, convoca gli operatori Tim S.p.A., Wind Tre S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori in audizioni aventi ad oggetto esclusivamente la tempistica per l'adempimento alle diffide di cui alle delibere n. 112/18/CONS, n. 113/18/CONS, n. 114/18/CONS e n. 115/18/CONS, con il fine di individuare il termine entro cui gli operatori saranno tenuti a fare venire meno gli effetti dell'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti sopra indicati e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani